



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/07/2020
esecutivo ai sensi di legge*

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO	4
ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO	4
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO	5
ARTICOLO 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE: DEFINIZIONE	6
ARTICOLO 6 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	7
ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	8
ARTICOLO 8 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE E DETERMINAZIONE DEL VALORE	8
ARTICOLO 9 - RETTIFICA DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	10
ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	10
ARTICOLO 11 - VERSAMENTI ESEGUITI DAI CONTITOLARI	12
ARTICOLO 12 - POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI	12
ARTICOLO 13 - VERSAMENTI ESEGUITI PRESSO ALTRI COMUNI	13
ARTICOLO 14 - IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI O CONCESSI IN COMODATO AL COMUNE	13
ARTICOLO 15 - RIDUZIONI	14
ARTICOLO 16 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	16

ARTICOLO 17 - DICHIARAZIONE	16
ARTICOLO 18 - IMPORTI MINIMI E RIMBORSI	17
ARTICOLO 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
ARTICOLO 20 - SANZIONI ED INTERESSI	19
ARTICOLO 21 - DILAZIONE IMPORTI ACCERTATI	20
ARTICOLO 22 - RISCOSSIONE COATTIVA	21
ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO	22
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	22
ARTICOLO 25 - ENTRATA IN VIGORE	22
ARTICOLO 26 - NORME DI RINVIO	23

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, oltre agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23.

ARTICOLO 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Lissone, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'Imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente nel proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'Imposta si riferisce.

ARTICOLO 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo dell'Imposta è il soggetto possessore di immobili, intendendosi per tale il titolare del diritto di proprietà, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'Imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'Imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità, è tenuto al pagamento dell'Imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore fallimentare od il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'Imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
2. Sono assoggettati all'Imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno su cui è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.
3. Il fabbricato di nuova edificazione è soggetto all'Imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva iscrizione in Catasto o dalla data in cui il fabbricato stesso risulti comunque utilizzato, indipendentemente da un eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette, quali l'allacciamento dell'utenza a pubblici servizi e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari e funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

ARTICOLO 5

ABITAZIONE PRINCIPALE: DEFINIZIONE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare in cui la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica costituisce presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità immobiliare quale abitazione principale.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero occupata. In caso di possesso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il riconoscimento dell'equiparazione è subordinato in ogni caso alla presentazione, da parte del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o di suo delegato, di apposita autocertificazione entro il termine di scadenza del versamento a saldo, unitamente all'attestazione rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura. Tale autocertificazione avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l'agevolazione o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle condizioni. In caso di mancata presentazione

della dichiarazione entro il termine sopra indicato, il contribuente non ha diritto al riconoscimento della presente agevolazione.

4. L'equiparazione di cui al comma 3 sussiste anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare risulti occupata da un componente del nucleo familiare che, al momento della variazione di residenza da parte del titolare del diritto reale, risulti anch'egli anagraficamente residente nella stessa.
5. Devono inoltre considerarsi abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che stabilisce il diritto personale di godimento in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ARTICOLO 6

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del Codice Civile, classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,

ovvero in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione, con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'articolo 817 del Codice Civile.

2. Gli immobili rientranti nelle predette categorie ed eventualmente posseduti oltre il primo, ovvero non aventi i requisiti di cui al precedente comma, vengono assoggettati all'aliquota ordinaria prevista per la generalità degli immobili diversi dall'abitazione principale.

ARTICOLO 7

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Per terreno agricolo deve intendersi il terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, ivi compreso quello non coltivato.

ARTICOLO 8

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE E DETERMINAZIONE DEL VALORE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese

le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

3. L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata ad imposta come area fabbricabile, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
4. Si considera area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso esclusivamente ai fini urbanistici e, di conseguenza, iscritta in Catasto Edilizio Urbano congiuntamente al fabbricato, quindi facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato ed a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente ed oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata, come risultante dai titoli edilizi rilasciati.
5. L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Nell'ipotesi di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera, quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria, avendo riguardo alla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio se dovuto, ovvero, nell'ipotesi di mancato rilascio del suddetto provvedimento, alla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi.
7. Fermo restando che l'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, definisce come valore delle aree fabbricabili quello venale in comune commercio, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare periodicamente tale valore allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, di orientare l'attività di controllo degli uffici e di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
8. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati secondo il comma precedente, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area considerata quale

fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in Catasto, indipendentemente da un eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

ARTICOLO 9

RETTIFICA DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore calcolato sulla base dell'articolo 8 rappresenta il valore di riferimento da confrontarsi con il valore dichiarato dal contribuente.
2. Rimane inteso che, se da atti pubblici formati, da scritture private autenticate e da atti giudiziari pubblicati o emanati, acquisiti dagli uffici nel corso dell'attività di verifica, anche tramite richiesta di trasmissione o esibizione degli stessi ai singoli contribuenti, risulta un valore venale superiore a quello determinato sulla base dei criteri individuati nel predetto articolo 8, si assumerà tale maggior valore a base dell'attività di rettifica.

ARTICOLO 10

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'Imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre. Il versamento della prima rata è pari all'Imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione stabilite per l'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'Imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a

saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Per il solo anno di imposta 2020, in favore esclusivo dei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, il Comune riconosce l'esonero dal versamento delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano a sanare la propria posizione tributaria versando, entro la data del 16 dicembre 2020, la rata di acconto dell'Imposta municipale propria, limitatamente alla quota di imposta di spettanza comunale.

3. Resta comunque ferma la facoltà del soggetto passivo di provvedere al versamento dell'Imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
4. Qualora la scadenza di ciascuno dei due termini di versamento coincida con un giorno festivo, la stessa deve intendersi prorogata di diritto al primo giorno feriale successivo lavorativo.
5. L'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione, può sospendere o differire i termini ordinari di versamento, in presenza di situazioni particolari che rendano necessario tale provvedimento, al fine di favorire il corretto adempimento dell'obbligo tributario.
6. Il versamento dell'Imposta è effettuato tramite il modello di versamento unificato F24, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto.
7. L'importo complessivo dell'Imposta da versare è arrotondato all'euro superiore ovvero inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 (quarantanove) centesimi, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del predetto modello di versamento unificato F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Il versamento dell'Imposta è effettuato sulla base delle aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 11
VERSAMENTI ESEGUITI DAI CONTITOLARI

1. In caso di contitolarità dell'immobile, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai contitolari e/o dagli eredi in modo incongruo rispetto al dovuto, purché l'Imposta dovuta, in relazione agli immobili costituenti la base imponibile, risulti nel complesso correttamente assolta rispetto all'anno di riferimento.
2. Laddove il versamento, a seguito di errore compiuto dal contribuente, sia unitariamente eseguito, lo stesso può considerarsi come effettuato da ciascuno dei titolari in proporzione alla propria quota di possesso, a condizione che il soggetto passivo che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma anche per conto dei contitolari, ne dia comunicazione agli uffici entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando l'immobile ed i dati anagrafici dei contitolari, e dichiarando al contempo di rinunciare, limitatamente alla quota imputabile ai contitolari, al rimborso della somma corrisposta.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma precedente, i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta, nonché al calcolo della sanzione e degli interessi, sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, in proporzione alla quota di possesso.

ARTICOLO 12
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, con proprio Regolamento, che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato e, limitatamente all'anno di riferimento, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente.

ARTICOLO 13

VERSAMENTI ESEGUITI PRESSO ALTRI COMUNI

1. Si considerano regolarmente eseguiti e, pertanto, non sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Comune non competente, purché accreditati al Comune di Lissone prima che la violazione venga contestata;
 - b) i versamenti effettuati correttamente, ma erroneamente accreditati ad altro Comune.
2. Analoga procedura sarà adottata da questa Amministrazione Comunale nell'ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti presso la medesima.
3. Le norme del presente articolo devono considerarsi applicabili anche ai versamenti relativi a periodi di imposta progressi.

ARTICOLO 14

IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI O CONCESSI IN COMODATO AL COMUNE

1. Sono esenti dall'Imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni. Tali immobili debbono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i): attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività dirette all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed educazione cristiana di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione è limitata agli immobili rispetto a cui vi sia identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

2. Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Lissone esclusivamente per l'esercizio dei propri scopi istituzionali.

ARTICOLO 15

RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta) nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini della riduzione della base imponibile, è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, acqua potabile, fognature, ecc.). Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- 1) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali

(solai), ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- 2) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre qualora, per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili, sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla predetta normativa in materia urbanistico-edilizia.

Lo stato di inagibilità o di inabitabilità sussiste anche nell'ipotesi di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frane, alluvioni, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o di sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza ed a condizione che il fabbricato non sia effettivamente utilizzato nel medesimo periodo. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, e lo stato di inagibilità o di inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione dovrà essere applicata soltanto a queste ultime e non all'intero edificio;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. La riduzioni di cui al presente articolo non si cumulano fra di esse.

ARTICOLO 16
RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. Si applica la riduzione di Imposta al 75% (settantacinque) alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431:
 - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
 - b) contratti per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;
 - c) contratti transitori di cui all' articolo 5, comma 1.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge n. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

ARTICOLO 17
DICHIARAZIONE

3. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del Tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
4. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), della predetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il Regolamento di cui al Decreto

del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

ARTICOLO 18

IMPORTI MINIMI E RIMBORSI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'Imposta qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'Imposta complessivamente dovuta nell'anno di competenza e non alle singole rate di versamento.
2. Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento ed alla riscossione coattiva dei crediti qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni singolo periodo di Imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dall'articolo 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
7. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere, in luogo del rimborso e senza computo dei relativi interessi, l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'Imposta Municipale Propria non dovuta e versata con le somme eventualmente dovute per la medesima Imposta in annualità pregresse e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione dandone comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 19
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'Imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile ha facoltà di:
 - a) inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, anche in forma massiva ed in esenzione di spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza del possesso e/o utilizzo dei locali (contratti di locazione, comodato, scritture private, ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti impositivi ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e ad eventuali terzi, anche con eventuale richiesta di comparire;
 - e) accedere alle banche dati di altri enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
 - f) richiedere agli amministratori di condominio ed ai soggetti gestori di servizi comuni, in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà, la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del Codice Civile, corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

3. Il contribuente od il soggetto destinatario della richiesta è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta stesso. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 20, comma 4, del presente Regolamento.
4. Il Funzionario Responsabile può, con apposito provvedimento, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 20

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Municipale Propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata una sanzione pari al 30% (trenta) dell'importo omesso o tardivamente versato, come disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% (cento) al 200% (duecento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, si applica la sanzione da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 200,00 (duecento/00).
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con versamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati al saggio legale annuo. Essi decorrono dalla data di esigibilità del tributo.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini di legge od a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notificazione degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalle norme vigenti o ritenute idonee dal punto di vista organizzativo.
10. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ad eccezione dell'articolo 5. In nessun caso l'emissione dell'avviso di accertamento è subordinata ad un preventivo invito al contraddittorio con il contribuente.
11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale.
12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di legge in materia, tra cui l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 21

DILAZIONE IMPORTI ACCERTATI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel caso di emissione di avvisi di accertamento per importi superiori ad euro 600,00 (seicento/00) per le persone fisiche, ovvero euro 6.000,00 (seimila/00) per le persone giuridiche, il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione su modello di autocertificazione predisposto dal Comune di Lissone.

2. Le condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" vengono valutate caso per caso dal Funzionario Responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito percepito dal contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno di Imposta precedente, e della situazione socio-economica alla data di presentazione della richiesta, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.
3. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 50° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso di accertamento e dovrà essere accompagnata da idonea garanzia o polizza fideiussoria, appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, valida per trentotto mesi, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00).
4. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili, ovvero di trentasei rate mensili se l'ammontare dovuto dal contribuente è superiore ad euro 6.000,00 (seimila/00), secondo un piano predisposto dal Funzionario Responsabile e trasmesso al contribuente, comprensivo di interessi legali.
5. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso di accertamento, nonché in caso di mancato versamento alle scadenze indicate di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e si procede d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni in misura integrale, come indicate nell'atto di accertamento.
6. È fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di approvare un apposito atto d'indirizzo avente ad oggetto i criteri d'individuazione delle condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", da applicare secondo quanto indicato ai precedenti commi.

ARTICOLO 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni singolo periodo di Imposta, esclusa

l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 23

CONTENZIOSO

Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, l'ingiunzione fiscale di pagamento e/o il ruolo coattivo, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

ARTICOLO 25

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020).
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 738, della predetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). Con riferimento alle annualità di Imposta 2020 e successive, sono di conseguenza inapplicabili tutte le previgenti norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento, in particolare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19.06.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 50 del 19.06.2015 e n. 37 del 08.04.2016, fatta salva la loro applicazione per lo svolgimento delle attività connesse ai rapporti giuridici già sorti o che potranno sorgere in relazione all'attività di accertamento,

riscossione, anche in forma coattiva, e rimborso delle annualità di Imposta 2019 e precedenti.

ARTICOLO 26
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.